

TI_GERICHTE 12.2001.45 vom 4. Februar 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-02-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2001.45

FR: TI_GERICHTE 12.2001.45 du 4 février 2002

IT: TI_GERICHTE 12.2001.45 del 4 febbraio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'appellante, ritenendo ingiustificato il suo licenziamento, chiede in primo luogo il pagamento del salario fino al normale termine di disdetta, compresa la quota parte della tredicesima e del bonus, il tutto previa deduzione di quanto già ricevuto dalla cassa di disoccupazione, nonché il versamento di un'indennità ex art. 337c cpv. 3 CO pari a 6 mensilità.

E. 1.1

L'art. 337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere dal rapporto di lavoro se sussistono cause gravi, ossia circostanze che non permettano, per ragioni di buona fede, di esigere da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto.

E. 1.2

L'appellante censura dapprima gli accertamenti di fatto operati dal Pretore, osservando come in realtà non era provato che essa avesse capito le istruzioni della convenuta sui prezzi o che avesse maggiorato il 30% dei prezzi dei fiori o ancora che la maggiorazione dei prezzi fosse avvenuta sistematicamente durante l'intero periodo di attività presso la convenuta, tanto più che essa, già per il fatto di non aver conosciuto le modalità di computo del bonus, non aveva agito per fini di lucro, ma unicamente nell'interesse del datore di lavoro, siccome riteneva troppo bassi i prezzi consigliati da quest'ultimo: in diritto ritiene perciò sproporzionato il provvedimento adottato nei suoi confronti, oltretutto significato con notevole ritardo. A giudizio di questa Camera, esaminate tutte le circostanze, il giudizio che ha riconosciuto il carattere giustificato del licenziamento in tronco può invece essere confermato. Occorre innanzitutto premettere che l'attrice era senz'altro a conoscenza delle direttive della convenuta concernenti i prezzi di vendita (interrogatorio penale _____ p. 1, teste _____ p. 4, teste _____ p. 5 e 6), per cui si può senz'altro ritenere che essa, nonostante quanto dichiarato per la prima volta e dunque irrualmente in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), le avesse in buona fede comprese. Essa era inoltre chiaramente informata sulle modalità di calcolo del bonus sul minor scarto di merce (interrogatorio penale _____ p. 2, teste _____ p. 6) - clausola che invero non poteva passare inosservata, se solo si pensa che di fatto le aveva quasi permesso di raddoppiare il salario (a fronte di un stipendio annuale di fr. 39'195.- essa aveva in effetti percepito a titolo di bonus fr. 12'899.60 in 2 mesi e mezzo del 1989, fr. 35'914.25 nel 1990, fr. 40'147.45 nel 1991, fr. 34'776.45 nel 1992, fr. 34'809.45 nel 1993 e fr. 36'696.70 nel 1994) - tanto più che essa ogni anno riceveva una copia del relativo conteggio (doc. B-G): non le poteva pertanto

sfuggire che il bonus era influenzato non solo dalla quantità di merce scartata ma anche, ritenuto che essa non era mai riuscita a raggiungere gli obiettivi di cifra d'affari posti dalla datrice di lavoro (perizia p. 8) ciò che di fatto le comportava una penalizzazione (cfr. doc. C-G), dalla cifra d'affari raggiunta. Ora, a questo stadio della lite non è più contestato che l'attrice, in violazione dell'art. 18 del contratto (doc. A), il quale le imponeva di osservare scrupolosamente le direttive della direzione, abbia provveduto a maggiorare in alcuni casi il prezzo di vendita di alcuni generi di fiori, anche se non però in ragione del 30%, il tutto senza informarne la datrice di lavoro e senza che la stessa - che in effetti non aveva motivo di verificare l'effettiva corrispondenza con i prezzi esposti al pubblico e di fatto era comunque impossibilitata al controllo da motivi pratici (ad es. la mancata conoscenza dei diversi fiori, cfr. teste _____ p. 7 e _____ p. 19) - potesse rendersi conto della situazione: che ciò sia avvenuto solo nel corso del 1996 ed oltretutto solo occasionalmente, l'attrice lo ha preteso per la prima volta, e quindi irritualmente, solo in sede di appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) rispettivamente in sede conclusionale (art. 78 CPC), ma la circostanza, fosse anche stata evocata in maniera ricevibile, non è tutto sommato determinante. Fatto sta' che contrariamente a quanto ritenuto - oltretutto per la prima volta con le conclusioni di causa e dunque irritualmente (art. 78 CPC) - dall'attrice, non è affatto verosimile che essa abbia maggiorato i prezzi di vendita allo scopo di meglio salvaguardare gli interessi della datrice di lavoro: intanto si osserva che quest'ultima più che un vantaggio in realtà subiva un danno dalla maggiorazione dei prezzi, essendo in effetti notorio che l'aumento dei prezzi di generi non di prima necessità comporta con il passare del tempo una contrazione degli acquisti dei clienti (perizia p. 7, complemento perizia p. 4, verbale p. 26); ritenuto inoltre che i fiori venduti erano acquistati direttamente dal grossista con successiva ricarica di una percentuale fissa, nemmeno può stare la tesi attorea secondo cui la maggiorazione dei prezzi s'imponeva in quanto il valore di mercato della merce era superiore. L'altra giustificazione addotta a quel momento dall'attrice, secondo cui la maggiorazione dei prezzi avveniva al fine di raggiungere la cifra d'affari auspicata dalla convenuta (interrogatorio penale _____ p. 3), non le giova e anzi si ritorce contro di lei: l'attrice non poteva in effetti ignorare che il maggior incasso che essa otteneva era pagato dai clienti e che questi ultimi a lungo andare, accertata la non-concorrenzialità dei prezzi praticati nel reparto fiori della convenuta nonostante la politica dei prezzi da lei ampiamente pubblicizzata, avrebbero potuto rivolgersi a un altro dettagliante anche per altri tipi di merce, causando con ciò indirettamente un danno alla controparte; d'altro canto, ritenuto che la maggior cifra d'affari aveva di fatto come conseguenza un maggior bonus a suo favore pagato dalla convenuta, si può senz'altro ritenere che essa, indipendentemente dall'eventuale manipolazione dei dati concernenti gli scarti, agiva comunque a fine di lucro con un comportamento intenzionale che, nonostante l'emanazione di un decreto di non luogo a procedere da parte dell'autorità penale (cfr. incarto penale richiamato, doc. II°) - il quale tuttavia non vincola il giudice civile (art. 53 CO, art. 112 CPC) - avrebbe potuto essere sanzionato penalmente: dal che la legittimità del licenziamento immediato, il compimento di un reato patrimoniale nei confronti del datore di lavoro (Decurtins , Die fristlose Entlassung, Muri 1981, p. 98; ICCA 27 giugno 1996 in re M./M. SA), oltretutto da parte di un lavoratore con funzioni di responsabilità (cfr. conclusioni di parte attrice p.

E. 2

L'appellante chiede inoltre il versamento dei bonus per gli anni 1995 e 1996, rilevando come il Pretore non avesse in realtà motivo di distanziarsi dal referto peritale, che aveva permesso di quantificarli con precisione. La censura è infondata. È senz'altro a ragione che

il primo giudice ha ritenuto di non poter far proprio il calcolo effettuato dal perito giudiziario: quest'ultimo era infatti partito dal presupposto che in quegli anni l'attrice non avesse creato alcuno scarto di merce (complemento perizia p. 8 e 9, verbale p. 26), mentre in realtà alcuni testimoni (teste _____ p. 5) e non da ultimo considerazioni legate all'esperienza (doc. 39 p. 3; interrogatorio penale _____ p. 1, teste _____ p. 19; delucidazione orale perizia p. 25) escludevano decisamente che ciò potesse essere stato il caso. Ora, in assenza di qualsiasi elemento sicuro di giudizio - la stessa attrice non ha del resto allegato quale dovesse essere lo scarto da prendere in considerazione - anche una pronuncia in termini di equità risulta impossibile, di modo che l'unica soluzione praticabile, pur nella consapevolezza che un non quantificabile credito potrebbe sussistere, è quello di respingere la pretesa attorea siccome non provata nella sua entità (ICCA 21 dicembre 1993 in re R./B., 9 dicembre 1994 in re P./I SA, 18 aprile 1997 in re G. e M./M., 1° settembre 1997 in re R./B.).

E. 3

Quanto alla tredicesima relativa al periodo 1° gennaio - 29 marzo 1996, questione effettivamente lasciata indecisa dal Pretore, la stessa non comporta in realtà un maggior credito a favore dell'attrice in quanto, pur essendo dovuta, è già stata pagata alla parte: dagli atti di causa è in effetti risultato che al momento del licenziamento la convenuta aveva già provveduto a pagare alla controparte l'intero salario del mese di marzo 1996 (doc. R), attribuendole di fatto ben più di quanto le spettasse; con l'allestimento pochi giorni dopo del conteggio finale, la situazione è stata corretta: all'attrice è stato accreditato l'importo relativo alla tredicesima (fr. 662.45), sennonché, tenuto conto del rimborso del salario dal 30 al 31 marzo e di altre retrocessioni da lei dovute, essa in definitiva risultava ancora debitrice nei confronti della convenuta di fr. 381.10 (doc. S), somma che quest'ultima non ha più rivendicato con le osservazioni all'appello e dunque non può esserle attribuita.

E. 4

A torto l'attrice si oppone poi alla restituzione dei fr. 6'000.- che la convenuta le aveva anticipato nel corso del 1995 a titolo di acconto sui bonus di quell'anno (cfr. doc. 2). Non avendo essa provato se ed eventualmente in quale misura il bonus in questione le era dovuto (cfr. supra, consid. 2), non è nemmeno possibile stabilire se l'importo anticipato a titolo di acconto le spettasse o meno. In assenza di tale prova, tale somma deve senz'altro essere restituita alla convenuta.

E. 5

L'appellante merita per contro di essere seguita laddove contesta il giudizio pretorile che poneva a suo carico la somma di fr. 15'469.-, che secondo il perito corrispondeva al danno che la convenuta aveva subito per aver corrisposto all'attrice tra il 1990 ed il 1994 dei bonus immeritati, anche se la maggiorazione dei prezzi aveva nel contempo comportato un aumento della sua cifra d'affari e dell'utile a suo favore. È innanzitutto a ragione che l'attrice fa rilevare come il calcolo effettuato dal perito fosse unicamente teorico ed esemplificativo - così lo ha del resto definito lo stesso perito a p. 25 del verbale - tanto è vero che nel referto quest'ultimo ha tenuto a precisare che una risposta esauriente al quesito circa l'ammontare del danno subito dalla convenuta poteva essere data unicamente con una complessa rielaborazione dei dati concreti, nella fattispecie tuttavia impensabile (perizia p. 8). Ma, a rendere del tutto inattendibile il calcolo in questione è la circostanza che il perito nell'occasione si è basato sul presupposto, rimasto però allo stadio di ipotesi, che in quegli

anni lo scarto effettivo registrato dall'attrice era del 7% (perizia p. 8, complemento perizia p. 5); oltretutto il calcolo in questione non considerava il maggior ricavo che la convenuta, pur non avendo dovuto versare alcunché all'attrice, aveva conseguito nel 1995 e 1996.

E. 6

Non vi è per contro motivo di caricare sulla sola domanda riconvenzionale le spese della perizia giudiziaria, che il Pretore aveva ripartito in ragione di metà ciascuna su entrambe le cause. Contrariamente a quanto ritenuto dall'attrice, l'attività del perito non è servita esclusivamente o in modo preponderante alla domanda riconvenzionale: innanzitutto si osserva che la domanda 6 del complemento peritale, riferita ai bonus 1995 e 1996, riguardava specificamente la petizione; quanto alle altre domande oggetto della perizia e del suo complemento, nella misura in cui tendevano ad accertare il diritto dell'attrice ai bonus negli anni precedenti esse almeno indirettamente concernevano pure pretese oggetto della petizione. Tenuto anche conto del fatto l'attrice ha contribuito ad aumentare le spese peritali presentando lei sola domande di complemento (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 54 ad art. 148), si può senz'altro concludere che la ripartizione delle spese peritali operata dal Pretore è del tutto consona alla situazione concreta.

E. 7

Ne discende il parziale accoglimento del gravame nel senso che la domanda riconvenzionale può essere accolta solo limitatamente a fr. 6'000.- oltre interessi. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 12 marzo 2001 di _____ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 19 febbraio 2001 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, invariati gli altri dispositivi, è così riformata: 2. In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, _____ è tenuta a versare alla _____ fr. 6'000.- oltre interessi al 5% a decorrere dal 1° aprile 1996. § La tassa di giustizia di fr. 1'200.- e le spese di fr. 5'655.- (comprese metà delle spese peritali), da anticipare dalla _____, restano a carico di quest'ultima in ragione di 19/20, e per la rimanenza sono a carico di _____, alla quale la controparte rifonderà fr. 5'700.- a titolo di ripetibili parziali. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in:

a) tassa di giustizia	fr. 1'450.--	b)
spese	fr. 50.--	
Totale	fr. 1'500.--	da anticiparsi dall'appellante,

restano a suo carico per 5/6 e per 1/6 sono poste a carico dell'appellata, a cui l'appellante rifonderà fr. 2'000.- per ripetibili parziali. III. Intimazione a: - _____

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente
Il segretario